

Legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 (BUR n. 121/2004)

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 58, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”.

1. Al comma 1, dell'[articolo 58](#), della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)” le parole: *“La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento per estendere”* sono sostituite dalle seguenti: *“Con regolamento sono estese”*.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto”.

1. Al comma 1, dell'[articolo 3](#) della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto”, le parole: *“La Giunta regionale con regolamento da approvarsi, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede”* sono sostituite dalle seguenti: *“Con regolamento si provvede”*.

Art. 3 - Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)”.

1. Il comma 4, dell'[articolo 41](#) della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)” è sostituito dal seguente:
omissis ⁽¹⁾

Art. 4 - Modifica dell'articolo 15, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”.

1. Al comma 4, dell'[articolo 15](#), della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)” le parole:

“possono essere emanate con apposito Regolamento predisposto dalla Giunta regionale d'intesa con l'Autorità” sono sostituite dalle seguenti: “sono emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento predisposto d'intesa con l'Autorità”.

Art. 5 - Modifica dell'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001.

1. Il comma 3, dell'[articolo 43](#) della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001”, è così sostituito:
omissis ⁽²⁾

Art. 6 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico".

1. Al comma 1, dell'[articolo 7](#), della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico” le parole: *“La Giunta regionale, con regolamento da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a:”* sono sostituite dalle seguenti: *“Con regolamento si provvede a:”*.

Art. 7 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali".

1. Il comma 3, dell'[articolo 1](#), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali" è sostituito dal seguente:
omissis ⁽³⁾

Art. 8 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 “Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto”.

omissis ⁽⁴⁾

Art. 9 - Modifica della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

1. Nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici e di interesse pubblico” e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'[articolo 1](#), comma 4, lettera d) le parole: *“da parte della Giunta regionale”* sono soppresse;
- b) all'[articolo 9](#), comma 2 le parole: *“La Giunta regionale, con*

apposito regolamento, individua” sono sostituite dalle parole: “*Con regolamento sono individuate*”;

c) all'[articolo 12](#), comma 1 le parole “*La Giunta regionale, con proprio regolamento*” sono sostituite dalle parole: “*Un apposito regolamento*”;

d) all'[articolo 19](#), comma 5 la parola “*regolamento*” è sostituita dalla parola: “*provvedimento*”;

e) all'[articolo 22](#), comma 5 le parole: “*Con proprio regolamento la Giunta regionale individua*” sono sostituite dalle parole: “*Con regolamento sono individuate*”;

f) all'[articolo 26](#), comma 1 le parole: “*La Giunta regionale approva, con proprio regolamento*” sono sostituite dalle parole: “*Con regolamento è istituito*”;

g) all'[articolo 26](#), comma 2 le parole: “*La Giunta regionale individua con proprio regolamento*” sono sostituite dalle parole: “*Con regolamento sono individuate*”;

h) all'[articolo 31](#), comma 5 le parole: “*La Giunta regionale definisce con regolamento*” sono sostituite dalle parole: “*Con regolamento sono definite*”;

i) all'[articolo 44](#), comma 6 le parole: “*La Giunta regionale, con proprio regolamento*” sono sostituite dalle parole: “*Un apposito regolamento*”;

j) all'[articolo 47](#), comma 2 la parola “*regolamento*” è sostituita dalla parola: “*provvedimento*”;

k) all'[articolo 47](#), comma 8 la parola: “*regolamento*” è sostituita dalla parola: “*provvedimento*”;

l) all'[articolo 64](#), comma 4 le parole: “*La Giunta regionale con proprio regolamento*” sono sostituite dalle parole: “*Un apposito regolamento*”.

2. L'[articolo 68](#) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:

omissis ⁽⁵⁾

Art. 10 - Convalida di regolamenti.

1. Sono convalidati i regolamenti di seguito individuati, già approvati dalla Giunta regionale, restando salvi i rapporti e gli atti amministrativi conseguenti sorti in base agli stessi:

a) [regolamento 29 dicembre 2000, n. 1](#) recante “Disciplina dell'attività di tassidermia” come modificato ed integrato dai regolamenti 6 dicembre 2001, n. 4 e 14 ottobre 2002, n. 3;

b) [regolamento 5 aprile 2001, n. 1](#) “Regolamento per il conferimento dei rifiuti solidi nella zona portuale compresa fra le località Ca' Cappello e Porto Levante. (decreto n. 793 del 17 maggio 2000 del Presidente della Giunta regionale del Veneto)”;

c) [regolamento 10 maggio 2001, n. 2](#) recante “Istituzione delle Strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto (legge regionale 7 settembre 2000, n. 17)”;

- d) [regolamento 10 maggio 2001, n. 3](#) “Regolamento attuativo emanato ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e dell'articolo 41 comma 4 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5”;
- e) [regolamento 11 marzo 2002, n. 1](#) recante “Disciplina degli esercizi polifunzionali (legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, articolo 21)”;
- f) [regolamento 26 luglio 2002, n. 2](#) recante “Disciplina delle attività di comunicazione degli uffici per le relazioni con il pubblico e individuazione dei titoli per l'accesso e degli interventi formativi e di aggiornamento per il personale da assegnare a detti Uffici”;
- g) [regolamento 14 ottobre 2002, n. 4](#) recante “Applicazione dell'articolo 18 della legge 19 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche. Incentivi e spese per la progettazione”;
- h) [regolamento 22 novembre 2002, n. 5](#) recante “Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati. (legge regionale 23 maggio 2002, n. 11, articolo 7)”;
- i) [regolamento 20 dicembre 2002, n. 6](#) “Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna”;
- j) [regolamento 21 agosto 2003 n. 1](#), recante “Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale (articolo 5, legge regionale 4 aprile 2003, n. 5)”.

2. Alle eventuali modifiche dei regolamenti di cui al comma 1 si provvede con successivi regolamenti.

- 1() Testo riportato al comma 4 dell'art. 41 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.
- 2() Testo riportato al comma 3 dell'art. 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27.
- 3() Testo riportato al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 11.
- 4() Articolo abrogato da lett. a) comma 1, art. 6 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21.
- 5() Testo riportato all'art. 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27.
- 6() Il regolamento regionale 1/2002 è stato abrogato dalla lett. b) comma 1 dell'articolo 39 ma restano salvi gli eventuali rapporti ed atti sorti prima dell'abrogazione.